

DISCIPLINARE AIPo
PER LA RILEVAZIONE E COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE DI
RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
(ART. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 E SS.MM.II.)

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - PREMESSE E FINALITÀ	2
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	3
ARTICOLO 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ARTICOLO 4 - AREE E PROCESSI MAGGIORMENTE ESPOSTI AL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.....	5
ARTICOLO 5 - COMPITI DEL PERSONALE AIPo COINVOLTO NELLA PROCEDURA INTERNA DI COMUNICAZIONE.....	5
ARTICOLO 6 - RILEVAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA.....	7
ARTICOLO 7 - INDICATORI DI ANOMALIA	8
ARTICOLO 8 - PROCEDURA DI COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE AL GESTORE	9
ARTICOLO 9 - PROCEDURA DI COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE ALL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (UIF) DELLA BANCA D'ITALIA.....	9
ARTICOLO 10 - LEGITTIMITÀ DELLA COMUNICAZIONE.....	10
ARTICOLO 11 - RISERVATEZZA	10
ARTICOLO 12 - MODULO PER LA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE	11
ARTICOLO 13 - FORMAZIONE.....	11
ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI.....	12
ALLEGATI	12

Articolo 1 - PREMESSE E FINALITÀ

1. Le disposizioni attualmente vigenti in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo hanno il fine di tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e garantire la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza, impedendo, o comunque rendendo difficile, la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni valide anche per gli enti pubblici.
2. Per la nozione di attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo si rinvia al successivo art. 2 "Definizioni e abbreviazioni".
3. La normativa sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per finalità di riciclaggio trova oggi il principale riferimento nel D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", come modificato dal D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva antiriciclaggio), che ha ridefinito il perimetro e il ruolo degli uffici pubblici all'interno del sistema di prevenzione, e dal D.Lgs. n. 125 del 4 ottobre 2019, di recepimento della Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva antiriciclaggio).
4. L'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 impone alcuni obblighi a carico delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, le PA:
 - a) adottano procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo;
 - b) comunicano all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (di seguito "UIF") dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;
 - c) adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi della lettera b) del presente comma.
5. L'inosservanza degli adempimenti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 assume rilievo ai fini dell'articolo 21 "Responsabilità dirigenziale", comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.
6. L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, con provvedimento del 23 aprile 2018 (pubblicato in G.U. n. 269 del 19.11.2018), è intervenuta a dettare istruzioni sulle comunicazioni di dati ed informazioni concernenti le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo che le PA sono tenute ad effettuare, a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta.
7. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po (di seguito *AIPo* ovvero *l'Agenzia*) adotta il presente disciplinare allo scopo:

- a) di favorire l'individuazione, da parte dei propri Uffici, di eventuali transazioni ed operazioni economico finanziarie che per la presenza di caratteristiche o elementi particolari, possano generare anche solo il sospetto di possibili azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, da comunicare alla UIF ai sensi dell'art. 10, comma 4;
- b) di definire le procedure interne per la rilevazione e comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo alla UIF, al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, supportando le competenti Autorità nelle attività di prevenzione e repressione.

Articolo 2 - DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

1. Ai fini del presente disciplinare per:

“Attività di riciclaggio”, come precisato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii, s'intende:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza del fatto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza del fatto che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, del fatto che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione;

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali;

- 2. Per **“Finanziamento del terrorismo”** si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette;
- 3. **“Gestore”** trattasi del Referente delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nominato con deliberazione n. 4 del 18 febbraio 2022 del Comitato di

Indirizzo dell'Agenzia, quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF, ai sensi dell'art. 11 delle Istruzioni UIF del 23 aprile 2018;

4. **“Indicatori di anomalia”** sono le fattispecie rappresentative di operatività ovvero di comportamenti anomali finalizzati ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
5. **“Operazione sospetta”** si intende quella che per caratteristiche, entità, natura delle operazioni o qualsivoglia altra circostanza, conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induce a ritenere, sospettare o avere motivi ragionevoli per sospettare, in base agli elementi a disposizione del segnalante, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa (art. 35, D.Lgs. n. 231/2007);
6. **“Segnalante”**: il personale appartenente alle diverse strutture di AIPO (addetto all'istruttoria, Dirigente, il Responsabile del procedimento/Responsabile unico del progetto) che abbia rilevato l'operazione sospetta nell'ambito dei procedimenti/processi dell'Agenzia di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007;
7. **“Soggetto cui è riferita l'operazione”** si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che nell'ambito dei procedimenti/processi dell'Agenzia, di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, entra in relazione con AIPO e riguardo al quale emergono elementi di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie;
8. **“Titolare effettivo”** si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita (art. 1, comma 2, lett. *pp*) del D.Lgs. n. 231/2007);
9. **“UIF”** indica l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia istituita presso la Banca d'Italia dal D.Lgs. n. 231/2007.

Articolo 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il disciplinare si applica a tutte le strutture dell'AIPO competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure (art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007):
 - a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
 - b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le

disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;

- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
2. Il disciplinare si applica altresì alle strutture dell'Agenzia competenti allo svolgimento degli ulteriori procedimenti eventualmente individuati dal Comitato di Sicurezza Finanziaria, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007.

Articolo 4 - AREE E PROCESSI MAGGIORMENTE ESPOSTI AL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

1. In attesa dell'emanazione delle Linee guida elaborate dal Comitato di Sicurezza Finanziaria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007, AIPo individua le aree e i processi ritenuti maggiormente esposti al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sulla scorta di quanto statuito dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 e sulla base della mappatura dei processi e individuazione del rischio corruttivo effettuata dall'Agenzia nell'ambito della strategia di prevenzione della corruzione.
2. I processi maggiormente esposti al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono stati suddivisi secondo le rispettive Aree di rischio "Autorizzazioni e Concessioni" e "Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi", contenute nella Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Agenzia.
3. A seguito dell'emanazione da parte del Comitato di sicurezza finanziaria delle citate Linee guida, sarà effettuata la mappatura dei processi di AIPo e la conseguente valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
4. AIPo adotta le seguenti misure di mitigazione:
 - attivazione di formazione specifica per il personale;
 - condivisione di strumenti operativi per l'individuazione di operazioni sospette.

Articolo 5 - COMPITI DEL PERSONALE AIPo COINVOLTO NELLA PROCEDURA INTERNA DI COMUNICAZIONE

1. Il Gestore, quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), ha il compito di:
 - a) acquisire le segnalazioni di operazioni sospette dal Dirigente della Direzione competente, secondo le modalità di cui al presente disciplinare;
 - b) valutare la pertinenza, la fondatezza e l'effettiva rilevanza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute e decidere sull'archiviazione o sulla trasmissione alla UIF;
 - c) trasmettere, nel caso ravvisi elementi di fondatezza e di rilevanza dei sospetti con riferimento

all'operazione in corso, la comunicazione di operazione sospetta alla UIF, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2007;

- d) chiedere chiarimenti, ulteriori approfondimenti e/o integrazioni documentali, al personale delle strutture AIPO per quanto di rispettiva competenza, ai fini della valutazione di cui alla lettera b);
 - e) ricevuta la segnalazione, informare tempestivamente il Direttore e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
 - f) comunicare l'esito della valutazione di cui alla lettera b) al Dirigente che ha trasmesso la segnalazione. Questi ha l'obbligo di informare il segnalante, ove fosse un soggetto diverso;
 - g) informare il Direttore e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della trasmissione della comunicazione alla UIF;
 - h) inviare al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, entro il 30 novembre di ogni anno, un sintetico report sulle principali attività svolte, secondo il modello di cui all'allegato n. 1 "Relazione al RPCT";
 - i) promuovere la formazione del personale sulle tematiche dell'antiriciclaggio, mediante l'adozione di metodologie e percorsi formativi idonei ad assicurare il riconoscimento da parte del personale AIPO delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF;
 - j) sovrintendere all'intero processo di elaborazione delle comunicazioni di operazioni sospette;
 - k) conservare la documentazione relativa alle comunicazioni ricevute dei Dirigenti, garantendo la massima riservatezza, con particolare riferimento al contenuto della comunicazione e all'identità del segnalante e dei soggetti coinvolti.
2. Per lo svolgimento dei compiti sopra descritti, il Gestore può avvalersi di un Gruppo di supporto, nominato con provvedimento del Direttore, su proposta del Gestore. Gli interlocutori per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti alla UIF sono il Gestore ed eventualmente i componenti del Gruppo di supporto, se indicati in sede di adesione al sistema di comunicazione on line, secondo quanto previsto dall'art. 11 delle Istruzioni elaborate dalla UIF del 23 aprile 2018.
3. Il "Segnalante", e cioè il personale dell'AIPO, compreso i Dirigenti, che nell'espletamento delle attività di competenza rilevi operazioni, anche solo tentate, rispetto alle quali emergono sospetti di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie, è tenuto a:
- a) svolgere gli opportuni accertamenti e approfondimenti istruttori, nei limiti degli strumenti a disposizione, ai sensi dell'art. 6 del presente disciplinare;
 - b) trasmettere tempestivamente al proprio Dirigente la segnalazione contenente i dati, le informazioni e i motivi del sospetto, unitamente alla documentazione utile, utilizzando il "Modulo per la comunicazione di operazioni sospette", di cui all'allegato n. 2.
4. Il Dirigente, soggetto delegato alle segnalazioni al Gestore all'interno dell'AIPO, deve:
- a) acquisire le segnalazioni sulle operazioni sospette del segnalante secondo il "Modulo per la

comunicazione di operazioni sospette”, di cui all’allegato n. 2, compilando la parte di propria competenza;

- b) svolgere ulteriori approfondimenti in merito alla segnalazione secondo alle proprie funzioni e competenza in modo produrre la necessaria documentazione e da illustrare le ragioni che inducono a ritenere o ad escludere la sussistenza di operazioni di natura sospetta;
- c) trasmettere tempestivamente al Gestore, il “Modulo per la comunicazione di operazioni sospette”, dovutamente integrato per quanto di competenza secondo le modalità di cui alla lettera b).

Articolo 6 - RILEVAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

1. Una operazione è sospetta quando, per caratteristiche, entità, natura delle operazioni o qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induce a ritenere, sospettare o avere motivi ragionevoli per sospettare, in base agli elementi a disposizione del segnalante, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.
2. Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell’operazione acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia di cui al successivo art. 7 del presente disciplinare.
3. Il personale di AIPO, dirigente e non, qualora individui operazioni, anche solo tentate, rispetto alle quali emergano sospetti di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie, pone in essere tutte le possibili verifiche, nei limiti degli strumenti a disposizione, sia tramite la consultazione di banche dati disponibili, sia attraverso la consultazione di portali e motori di ricerca on line.
4. La presenza di operazioni sospette di riciclaggio può essere dedotta dalla ricorrenza di una o più delle anomalie elencate negli indicatori di carattere generale, unitamente a quelli specifici per tipologia di attività, di cui all’art. 7 del presente disciplinare.
5. È compito comunque di tutto il personale AIPO e del Gestore valutare le operazioni e i fatti oggetto di verifica secondo criteri che, in base alle circostanze ed indipendentemente dalla presenza o assenza degli indicatori di anomalia, possano ragionevolmente evidenziare elementi sintomatici di operazioni sospette.
6. Al personale esposto al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sarà fornita formazione specifica per acquisire ulteriori strumenti operativi.
7. La comunicazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall’eventuale denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Articolo 7 - INDICATORI DI ANOMALIA

1. Gli indicatori di anomalia costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette e sono finalizzati a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse.
2. In base all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2007, gli indicatori di anomalia sono individuati dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, sentito il Comitato di sicurezza Finanziaria, in apposite istruzioni.
3. In attuazione della predetta disposizione la UIF ha adottato il Provvedimento del 23 aprile 2018, che reca in allegato un elenco esemplificativo di indicatori di anomalia.
4. Nell'allegato n. 3 "Indicatori di anomalia" al presente disciplinare sono riportati gli indicatori di anomalia, di carattere generale e specifici per tipologia di attività, che devono intendersi automaticamente integrati da eventuali ulteriori elenchi emanati successivamente dalla UIF.
5. L'elencazione degli indicatori è esemplificativa e non esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni.
6. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta e, pertanto, vanno valutati ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano ugualmente sintomatici di profili di sospetto.
7. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è necessario svolgere un'analisi nel concreto ed una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.
8. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato n. 3 al presente disciplinare, devono essere valutati anche sulla base dei seguenti criteri: incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.
9. Ai fini della prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale connessi all'impiego dei fondi rivenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (c.d. PNRR), si richiama l'importanza di controlli tempestivi ed efficaci sulla c.d. documentazione antimafia, l'obbligo di tracciabilità delle operazioni e tenuta di apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse e gli adempimenti relativi all'individuazione del titolare effettivo (art. 22 del Regolamento UE 2021/241), come dalle "Indicazioni per la prevenzione dei rischi connessi all'attuazione del PNRR" allegate alla Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022.

10. Al fine di agevolare gli uffici nell'individuazione delle operazioni sospette da comunicare alla UIF nell'ambito dei procedimenti finanziati con risorse PNRR, si rimanda all'allegato n. 4 "Annesso informativo PNRR". Tale allegato avente ad oggetto "Profili comportamentali a rischio da tenere presenti ai fini dell'individuazione e dell'invio di comunicazioni di operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia", è parte integrante dell'Appendice tematica adottata con la Circolare RGS del 15 settembre 2023 n. 27.
11. In tema di individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento alla nozione e alle indicazioni contenute nell' art. 1, comma 2, lett. pp) e negli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 231/2007.
12. In particolare, il personale AIPO competente ad effettuare gli accertamenti previsti dalla normativa sopra richiamata, adotta, per le verifiche sul titolare effettivo, misure ragionevoli per comprendere l'assetto proprietario e di controllo, nei limiti degli strumenti a disposizione, avvalendosi degli ausili derivanti da database pubblici o privati, ove accessibili, quali ad esempio i Registri della Camera di commercio, dando evidenza dei criteri seguiti per l'individuazione della titolarità effettiva.

Articolo 8 - PROCEDURA DI COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE AL GESTORE

1. Qualora all'esito degli accertamenti di cui al precedente art. 6, ricorrano i presupposti per ritenere che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni sospette, il Dirigente trasmette tempestivamente la segnalazione al Gestore come previsto dall'art. 5, comma 4, lettera c) esclusivamente all'indirizzo e-mail: antiriciclaggio@agenziapo.it.
2. Per lo svolgimento dei compiti sopra descritti il Gestore può avvalersi del Gruppo di supporto di cui all'art. 5, comma 2, del presente disciplinare.
3. Tutte le comunicazioni con il Gestore avvengono mediante la seguente casella di posta elettronica: antiriciclaggio@agenziapo.it.

Articolo 9 - PROCEDURA DI COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE ALL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (UIF) DELLA BANCA D'ITALIA

1. Il Gestore valuta la pertinenza, fondatezza e l'effettiva rilevanza delle comunicazioni di operazioni sospette ricevute.
2. Il Gestore chiede a tal fine eventuali chiarimenti, approfondimenti e/o integrazioni documentali al personale delle strutture dell'AIPO per quanto di rispettiva competenza. Il predetto personale fornisce riscontro tempestivamente e comunque entro il termine indicato dal Gestore.
3. All'esito della valutazione, il Gestore:
 - a) in caso di valutazione negativa, archivia la segnalazione ricevuta specificando le motivazioni per le quali non ha ritenuto opportuno effettuare la comunicazione alla UIF;

- b) in caso di valutazione positiva, provvede all'invio della comunicazione di operazione sospetta alla UIF.
4. Dell'esito della valutazione il Gestore informa in ogni caso il Dirigente che ha trasmesso la segnalazione, che è obbligato a riferire al Segnalante, ove soggetto diverso dal Dirigente.
 5. La trasmissione delle comunicazioni di operazioni sospette alla UIF deve essere effettuata dal Gestore senza ritardo in via telematica, tramite il portale internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abilitazione al sistema, secondo i modelli e le modalità indicate nelle istruzioni della UIF e nella sezione del sito istituzionale della Banca d'Italia.
 6. Il Gestore, nel rispetto delle norme sulla riservatezza, conserva in apposito archivio tutta la documentazione relativa alle comunicazioni di operazioni sospette ricevute, garantendo la massima riservatezza, con particolare riferimento al contenuto della comunicazione e all'identità del segnalante e dei soggetti coinvolti.

Articolo 10 - LEGITTIMITÀ DELLA COMUNICAZIONE

1. Le comunicazioni di operazioni sospette, effettuate in buona fede e per le finalità previste dalla normativa, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Articolo 11 - RISERVATEZZA

1. Il procedimento di segnalazione, valutazione e comunicazione delle operazioni sospette è coperto da riservatezza.
2. Tutti i dipendenti, a vario titolo coinvolti, come pure il Soggetto Gestore e l'eventuale Gruppo di supporto allo stesso, sono tenuti a non divulgare le informazioni inerenti al procedimento, con particolare riferimento all'identità del segnalante e al contenuto della comunicazione di operazioni sospette, sia all'interno che all'esterno di AIPo, fatte salve le comunicazioni e gli adempimenti regolati nel presente disciplinare e necessari per il compimento dei doveri d'ufficio.
3. L'identità del segnalante è rivelata altresì qualora l'Autorità Giudiziaria lo disponga, con provvedimento motivato.
4. È fatto divieto di informare i soggetti relativamente all'avvio di un'attività di segnalazione nei loro confronti.
5. Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 12 - MODULO PER LA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

1. La segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie avviene utilizzando l'apposito "Modulo per la comunicazione di operazioni sospette", di cui all'allegato n. 2.
2. La segnalazione indica se nell'operatività è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
3. Il contenuto della comunicazione si articola nelle seguenti sezioni:
 - **Sezione da compilare a cura del segnalante**
 - a) informazioni che identificano il segnalante e la struttura di appartenenza;
 - b) dati del procedimento, in cui devono essere specificati, oltre alla descrizione dello stesso, il nominativo del Responsabile del procedimento/Responsabile unico del progetto (RUP);
 - c) dati ed elementi informativi relativi all'operazione sospetta, tra cui la descrizione dell'operazione, i motivi del sospetto, gli indicatori di anomalia eventualmente riscontrati, i soggetti coinvolti;
 - d) documenti allegati.
 - **Sezione da compilare a cura del Dirigente**, se soggetto diverso dal segnalante
 - a) informazioni che identificano il Dirigente e la struttura di appartenenza;
 - b) ulteriori approfondimenti effettuati dal Dirigente;
 - c) indicazione di elementi aggiuntivi utili alle valutazioni del Gestore;
 - d) documenti allegati.
4. Le informazioni devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi.
5. I documenti ritenuti necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta sono allegati alla comunicazione in formato elettronico.
6. La comunicazione contiene l'eventuale riferimento a comunicazioni ritenute collegate, che si ritiene utile segnalare, ed il relativo motivo del collegamento.

Articolo 13 - FORMAZIONE

1. AIPo, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 178 del 1° dicembre 2009, adotta misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007.

Articolo 14 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia alla normativa generale, comunitaria, nazionale e regionale, relativa alla materia, nonché ai provvedimenti adottati dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e, in particolare, alle "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni" (Provvedimento UIF del 23 aprile 2018).
2. AIPO provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente disciplinare nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente.
3. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di adozione del relativo provvedimento.
4. Le eventuali modifiche al presente disciplinare e ai suoi allegati dovranno essere adottate secondo l'iter procedurale previsto per l'adozione dello stesso.

ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i seguenti allegati:

- Allegato 1 - Relazione al RPCT
- Allegato 2 - Modulo segnalazione operazioni sospette
- Allegato 3 - Indicatori di anomalia
- Allegato 4 - Annesso informativo PNRR

Al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza

Agenzia Interregionale per il fiume Po
Strada Giuseppe Garibaldi, 75
43121 - Parma
mail: at@agenziapo.it

**RELAZIONE AL RCPT DEL “GESTORE”, REFERENTE DELLE COMUNICAZIONI DI OPERAZIONI
SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

Secondo quanto stabilito dall’art. 5 “Compiti del personale dell’AIPO coinvolto nella procedura interna di comunicazione” punto i), del “Disciplinare per la rilevazione e comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 10 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.)”,

in qualità di **Gestore delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo**, nominato con Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. ____ del _____, con riguardo alle attività che si sono svolte nel periodo dal _____ al _____ presso l’AIPO, comunico al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di aver assolto i compiti previsti nella normativa vigente in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e nel predetto “Disciplinare”.

in particolare, dichiaro:

- ☐ di non aver riscontrato anomalie o criticità;
- ☐ di aver riscontrato le seguenti anomalie o criticità:

Data

Firma

IL GESTORE

Al Dirigente
Al Gestore delle segnalazioni
Antiriciclaggio
Agenzia Interregionale per il fiume Po
Strada Giuseppe Garibaldi, 75
43121- Parma
mail: antiriciclaggio@agenziapo.it

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

SEZIONE 1)

DA COMPILARE A CURA DEL SEGNALANTE (SIA DIRIGENTE CHE NON)

Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome) _____

consapevole che i dati e le informazioni di seguito indicate sono raccolti ai fini delle comunicazioni di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia previste dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.;

consapevole della eventualità che la sua segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza della sua identità, possa essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza;

vista la normativa vigente in materia di antiriciclaggio, comprese le disposizioni di cui alla Comunicazione UIF del 23.04.2018 "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli Uffici delle Pubbliche Amministrazioni" (G.U. n. 269 del 19.11.2018), da intendersi qui interamente richiamate;

visto l' Art. 12 del vigente "Disciplinare per la rilevazione e comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 10 d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.)" approvato da AIPO;

SEGNALA

A. DATI DEL SEGNALANTE

Qualifica/servizio attuale in AIPO: _____

Direzione di appartenenza: _____

Incarico (Ruolo) ricoperto in relazione al procedimento cui attiene l'operazione sospetta segnalata (es. *addetto all'istruttoria, RUP, DEC, Responsabile del procedimento, ...*):

B. DATI DEL PROCEDIMENTO

Riferimenti e descrizione del procedimento (es. *oggetto, Bando/Avviso, ...*):

Responsabile del procedimento (art. 6 della l. 241/1990) o Responsabile unico del progetto - RUP (art. 15 del d.lgs. 36/2023): _____

C. DATI E ELEMENTI INFORMATIVI RELATIVI ALL'OPERAZIONE SOSPETTA

Operazione sospetta:

- ☐ di riciclaggio
- ☐ di finanziamento del terrorismo

Descrizione dell'operazione/i, (esempi di informazioni utili: valuta, importo, luogo, data di esecuzione e di richiesta, ...):

Specificare se eseguita oppure non eseguita (in quanto ritirata, rifiutata, in attesa di esecuzione, ecc):

Indicare se la comunicazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operatività complessiva posta in essere dal soggetto.

Indicare le altre operazioni che appaiono funzionalmente o economicamente collegate e/o ritenute rilevanti per la comprensione del sospetto manifestato.

Motivi del sospetto, (illustrare in modo dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto a sospettare l'operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e rappresentare chiaramente il processo logico seguito nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della comunicazione):

Indicatore/i di anomalia eventualmente riscontrato/i tra quelli indicati dalla UIF (*Allegato 3 e Allegato 4 al Disciplinare*):

Soggetti coinvolti nell'operatività sospetta, specificando se persona fisica o giuridica, (Es. informazioni utili come dati anagrafici, estremi del documento di identità o di riconoscimento, notizie sulla classificazione economica, codice Ateco, sottogruppo di attività economica; estremi dell'iscrizione alla CCIAA, la sede legale, quella amministrativa; specificare se la persona risulta "persona politicamente esposta" (PEP) o designato in liste di terrorismo, indicando la tipologia di lista in cui risulta inserito):

Eventuali note aggiuntive:

Comunicazioni collegate, (*Indicare i riferimenti, numero identificativo o numero di protocollo, ad eventuali precedenti comunicazioni che si ritiene utile segnalare*):

D. DOCUMENTI ALLEGATI

Documentazione necessaria ai fini della descrizione dell'operatività sospetta, (*elencare i documenti e allegarli in formato elettronico*):

Si resta a disposizione per fornire ogni eventuale e ulteriore informazione o dato relativo alla presente segnalazione e si trasmette per quanto di competenza.

Luogo e Data

Firma

Informativa sul trattamento dati Personali (Art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati: Il Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia Interregionale per il fiume Po con sede in Strada Giuseppe Garibaldi, 75 - 43123 - Parma (indirizzo PEC protocollo@cert.agenziapo.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati nominato dall'AIPo è raggiungibile agli indirizzi sopra elencati ovvero all'indirizzo mail: DPOprivacy@agenziapo.it.

2. Finalità e natura del trattamento: I dati personali raccolti con il presente modulo e suoi allegati saranno trattati dall'AIPo nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ai fini del procedimento relativo alle comunicazioni di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia previste dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii. e saranno trattati nel rispetto del GDPR nonché delle attività ad esse connesse, ivi compresa la trasmissione a soggetti terzi per le finalità della procedura stessa ed ulteriori obblighi previsti dalle norme, nei limiti e con le modalità e per il periodo stabiliti dalla disciplina di settore. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati personali degli interessati saranno trattati per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR).

3. Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati personali raccolti avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, dell'AIPo e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Persone autorizzate al trattamento. I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Durata del Trattamento: Successivamente al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi in base alla disciplina vigente in materia archivistica.

5. Diritti dell'interessato: Gli interessati godono dei diritti di cui agli artt. 12 ss. del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, cancellare, limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla propria situazione particolare. Per l'esercizio di tali diritti, gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati agli indirizzi sopra indicati. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei loro dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, i cui recapiti sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it, ovvero di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Luogo e Data

Firma

SEZIONE 2)

DA COMPILARE A CURA DEL DIRIGENTE SE SOGGETTO DIVERSO DAL SEGNALANTE

Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome)

consapevole che i dati e le informazioni di seguito indicate sono raccolti ai fini delle comunicazioni di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia previste dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.;

consapevole della eventualità che la presente segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza della sua identità, possa essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza;

vista la normativa vigente in materia di antiriciclaggio, comprese le disposizioni di cui alla Comunicazione UIF del 23.04.2018 "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli Uffici delle Pubbliche Amministrazioni" (G.U. n. 269 del 19.11.2018), da intendersi qui interamente richiamate;

visto il vigente "Disciplinare per la rilevazione e comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" approvato da AIPo, che definisce all'art. 5 c. 4 il ruolo del Dirigente delegato alle segnalazioni al Gestore

SEGNALA

A. DATI DEL DIRIGENTE

Direzione di appartenenza: _____

Incarico (Ruolo) ricoperto in relazione al procedimento cui attiene l'operazione sospetta segnalata (*es. RUP, DEC, Responsabile del procedimento, ...*):

B. ULTERIORI APPROFONDIMENTI EFFETTUATI DAL DIRIGENTE (secondo quanto disposto dal c. 4 art. 5 del "Disciplinare per la rilevazione e comunicazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" (art. 10 d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.)")

C. INDICAZIONE DI ELEMENTI AGGIUNTIVI UTILI ALLE VALUTAZIONI DEL GESTORE

D. DOCUMENTI ALLEGATI

Documentazione necessaria ai fini della descrizione dell'operatività sospetta, *(elencare i documenti e allegarli in formato elettronico)*:

Si resta a disposizione per fornire ogni eventuale e ulteriore informazione o dato relativo alla presente segnalazione e si trasmette per quanto di competenza.

Luogo e Data

Firma

Informativa sul trattamento dati Personali (Art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati: Il Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia Interregionale per il fiume Po con sede in Strada Giuseppe Garibaldi, 75 - 43123 - Parma (indirizzo PEC protocollo@cert.agenziapo.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati nominato dall'AIPo è raggiungibile agli indirizzi sopra elencati ovvero all'indirizzo mail: DPOprivacy@agenziapo.it.
2. Finalità e natura del trattamento: I dati personali raccolti con il presente modulo e suoi allegati saranno trattati dall'AIPo nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ai fini del procedimento relativo alle comunicazioni di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia previste dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii. e saranno trattati nel rispetto del GDPR nonché delle attività ad esse connesse, ivi compresa la trasmissione a soggetti terzi per le finalità della procedura stessa ed ulteriori obblighi previsti dalle norme, nei limiti e con le modalità e per il periodo stabiliti dalla disciplina di settore. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati personali degli interessati saranno trattati per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR).
3. Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati personali raccolti avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, dell'AIPo e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Persone autorizzate al trattamento. I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.
4. Durata del Trattamento: Successivamente al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi in base alla disciplina vigente in materia archivistica.
5. Diritti dell'interessato: Gli interessati godono dei diritti di cui agli artt. 12 ss. del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, cancellare, limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla propria situazione particolare. Per l'esercizio di tali diritti, gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati agli indirizzi sopra indicati. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei loro dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, i cui recapiti sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it, ovvero di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Luogo e Data

Firma

INDICATORI DI ANOMALIA¹

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio², ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.

2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente

¹Estratto dal decreto UIF, 23 aprile 2018: "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni - Allegato".

² Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849.

esposte³ o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.

4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.

³ Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall'art. 1, comma 2, lettera dd), del decreto anticiclaggio.

- Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.
- Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).
- Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.
- Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.
- Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.

6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

- Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.
- Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.

- Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.
- Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.
- Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.
- Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.
- Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.
- Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").
- Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.
- Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.
- Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.
-

C. Indicatori specifici per settore di attività Settore appalti e contratti pubblici

- Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.

- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
- Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
- Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
- Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
- Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
- Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
- Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
- Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
- Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
- Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
- Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.

- Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico- realizzativa e finanziaria.
- Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.
- Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

ANNESSO INFORMATIVO PNRR

Profili comportamentali a rischio da tenere presenti ai fini dell'individuazione e dell'invio di comunicazioni di operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia¹

Al fine di agevolare gli uffici pubblici nell'individuazione delle operazioni sospette da comunicare alla UIF, si riportano, di seguito, taluni profili comportamentali a rischio, che possono venire in rilievo nell'attuazione del PNRR.

A. Profili di rischio concernenti gli assetti proprietari, manageriali e di controllo della impresa

- 1) Impresa caratterizzata da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero che si avvale di società con catene partecipative o assetti che rendono difficile l'identificazione o la verifica dell'identità del titolare effettivo, nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, *trust*, fiduciarie, fondazioni, *international business company*.
- 2) Presenza di complesse "anomale" strutture di controllo, con particolare riguardo a quelle aventi sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata².
- 3) Impresa caratterizzata da ripetute o improvvisate modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo o nella sede sociale, specie se effettuate nell'imminenza della richiesta fondi.
- 4) Impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.
- 5) Presentazione di più richieste da parte di imprese aventi il medesimo rappresentante legale, soci o amministratori in comune, o riconducibili al medesimo titolare effettivo o a soggetti allo stesso collegati.
- 6) Impresa amministrata o le cui partecipazioni rilevanti siano detenute da persone particolarmente giovani (minori di 25 anni) o anziani (maggiori di 75 anni).

¹ di cui alla Appendice tematica "Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007", adottata con la Circolare RGS del 15 settembre 2023, n. 27.

² Rientrano in tale ambito paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio; paesi o aree geografiche valutati a elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminali da fonti autorevoli e indipendenti; paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe da competenti organismi nazionali e internazionali; paesi o aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali. Rientrano nella definizione in ogni caso i Paesi terzi ad alto rischio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera bb), del decreto antiriciclaggio, nonché i Paesi e territori non cooperativi e/o a fiscalità privilegiata, ossia i Paesi e territori elencati nella cosiddetta black list contenuta nel decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 (da ultimo modificato dal decreto ministeriale del 12 febbraio 2014), nonché di quelli che rientrano nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

B. Profili di rischio concernenti le caratteristiche ovvero le informazioni disponibili a carico di esponenti, soci rilevanti o dei titolari effettivi dell'impresa

- 1) Rappresentante legale privo delle competenze attese per il settore di attività (soprattutto se rapportato con i volumi di affari dichiarati) o privo di esperienze nel settore in cui opera la persona giuridica che rappresenta.
- 2) Assenza negli amministratori o nei dirigenti delle capacità professionali necessarie per l'esecuzione degli impegni assunti o di pregressa specifica esperienza lavorativa.
- 3) Coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione (in corso o che si sono conclusi nei loro confronti con provvedimenti sfavorevoli) o sottoposizione alle connesse misure personali o patrimoniali.
- 4) Contiguità (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a procedimenti penali o di prevenzione ovvero presenza di operatività ricorrente con controparti note per le medesime circostanze.
- 5) Presenza di richieste da parte di organi di polizia o presenza di notizie pregiudizievoli e aggiornate desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili (adverse news).
- 6) Presenza di eventi pregiudizievoli (quali protesti o procedure concorsuali) a carico di esponenti, soci rilevanti o dei titolari effettivi dell'impresa.

C. Profili di rischio concernenti le modalità di rapportarsi all'Amministrazione, nonché la documentazione presentata dall'impresa

- 1) Impresa che evita contatti diretti con l'Amministrazione, rilasciando deleghe o procure in modo frequente e del tutto incoerente oppure varia molto frequentemente i soggetti delegati.
- 2) Impresa che rilascia procure a gestire, amministrare o cedere beni a favore di persone apparentemente a lui non collegate, soprattutto se ciò avviene in un momento immediatamente successivo a quello in cui sono entrati nella loro disponibilità.
- 3) Ricorso a professionisti che curano gli interessi di un numero elevato di società, soprattutto se operativi in un luogo particolarmente distante da quello in cui opera l'impresa.
- 4) Impresa che rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione del titolare effettivo dell'operazione.
- 5) L'interlocutore dell'impresa mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione.
- 6) Impresa sprovvista di contatti telefonici o via e-mail ovvero di pagina internet o alla quale è riconducibile un sito web non aggiornato da tempo.
- 7) Presentazione di documentazione (specie nelle dichiarazioni relative alla dimensione aziendale) che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti.
- 8) Presenza di garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.
- 9) Presentazione di una polizza fideiussoria a garanzia della richiesta di incentivo, rilasciata da soggetto non autorizzato allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie (cfr. sito istituzionale della Banca d'Italia) ovvero operativo da poco tempo o estero.

D. Profili di rischio concernenti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale²; nonché l'attività dell'impresa

- 1) Capitale sociale o patrimonio netto minimo, o negativo, a fronte della richiesta di risorse di elevato importo.
- 2) Impresa con forma di ditta individuale o, comunque, con fatturato molto limitato in rapporto all'opera da eseguire.
- 3) Impresa costituita in prossimità della richiesta della misura agevolativa e caratterizzata da una intensa operatività finanziaria, specie qualora segua l'improvvisa cessazione dell'attività e la messa in liquidazione.
- 4) Variazioni anomale del patrimonio netto o effettuazione di aumenti di capitale sociale, potenzialmente fittizi, finalizzati a dimostrare l'affidabilità o la capacità di esecuzione dell'opera.
- 5) Incremento anomalo di ricavi e utile di esercizio oppure di alcune voci dell'attivo (ad es. dei crediti esigibili a breve termine) o del passivo (ad es. dei debiti esigibili a breve termine, soprattutto se non vi è il contraltare dell'aumento dei costi sostenuti).
- 6) Presenza, nei periodi di imposta antecedenti alla richiesta della misura, di perdite di esercizio, specie se di considerevole importo.
- 7) Assenza di personale dipendente o presenza di personale sottodimensionato se rapportato ai volumi di affari/settore in cui opera la società.
- 8) Assenza di bilanci regolarmente depositati o di dichiarazioni presentate da parte delle persone giuridiche richiedenti i finanziamenti.
- 9) Ambito di operatività in settori non congruenti rispetto alle richieste di finanziamento (ad es. in caso di progettazioni di siti web finanziati da SIMEST ma commissionate a società impegnate in altri settori).
- 10) Variazioni della tipologia di attività economica nell'imminenza della richiesta della misura, specie se da parte di imprese in precedenza non operative o costituite di recente.
- 11) Rapporti commerciali con persone fisiche o giuridiche riferibili in maniera diretta o mediata al titolare effettivo, specie se le somme vengono veicolate all'estero³.
- 12) Utilizzo improprio, qualora eventualmente conosciuto dalla P.A., dei finanziamenti ottenuti (ad esempio per spese personali, quali acquisti di autovetture o gioielli ecc.).

³ In tal caso, tali relazioni potrebbero essere funzionali o "giustificare" la richiesta di finanziamento ovvero "drenare" le somme percepite.